



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANDBOX NORMATIVE”

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

la presente legge norma l'istituto della Sandbox Normativa quale strumento normativo flessibile e competitivo che persegue l'obiettivo di sostenere la crescita e l'evoluzione del comparto economico sammarinese grazie all'introduzione di modelli innovativi in settori ad alto contenuto tecnologico garantendo adeguati livelli di tutela dei consumatori e della concorrenza.

Nella realtà giuridica la sandbox è uno spazio all'interno del quale è possibile testare, per un periodo di tempo limitato, progetti innovativi da un punto di vista tecnologico con la possibilità di derogare la normativa di settore in modo da consentire ai promotori di svolgere i test nella maniera più esaustiva, completa ed efficiente possibile. La sandbox normativa è caratterizzata da una ulteriore peculiarità: i risultati dei vari test e delle varie sperimentazioni possono essere utilizzati come base per una successiva ed eventuale modifica normativa.

Il procedimento alla base dell'istituto è abbastanza semplice: un soggetto propone un progetto innovativo al Comitato d'Esame che sovrintende la sperimentazione al fine di valutare se il progetto possa essere ammesso sulla base della sussistenza di requisiti predeterminati o se invece la domanda debba essere respinta.

La Sandbox si pone, oltre che come mezzo per facilitare lo sviluppo di nuove tecnologie, come strumento funzionale alla collaborazione tra amministrazione e privato. L'intera architettura dell'istituto si basa sul fatto che l'Amministrazione permette ad un privato di testare la propria idea innovativa, anche derogando, temporaneamente, la normativa di riferimento in modo da consentire il miglior svolgimento possibile della sperimentazione mentre l'Amministrazione si fa carico dell'eventuale proposta di modifica normativa in modo tale da contribuire allo sviluppo del settore e fare sì che questo possa essere stabile, crescere e portare benefici per tutta la società.

L'obiettivo è quindi quello di testare, attraverso specifici decreti delegati ed eventuali e conseguenti regolamenti “Sandbox”, idee innovative in un ambiente regolamentato e controllato per progetti ad alto contenuto tecnologico.

I progetti pilota possono essere presentati da persona fisica residente nella Repubblica di San Marino o persona giuridica iscritta nel Registro delle società della Repubblica di San Marino e devono soddisfare determinati requisiti:

- avere un contenuto innovativo e tecnologico rilevante;
- portare un impatto positivo nel settore di riferimento;
- essere tecnicamente, economicamente e commercialmente fattibili;
- non costituire pericoli per la salute, ambiente o sicurezza.

L'istanza del soggetto promotore deve essere presentata al Dipartimento Sviluppo Economico e deve contenere gli elementi elencati all'articolo 8.



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Per tali progetti pilota viene prevista un'autorizzazione ad hoc non superiore a trentasei mesi. Il potere autorizzativo per l'avvio di tali progetti spetta al Congresso di Stato mediante delibera con la quale vengono adottati appositi decreti delegati ed eventuali regolamenti "Sandbox" con un'efficacia pari alla sperimentazione del progetto e comunque non superiore a trenta sei mesi. Il Congresso di Stato ha facoltà di imporre limiti e condizioni per la realizzazione del progetto nonché di disporre obblighi per il promotore del progetto. Nel caso in cui il Congresso di Stato conceda un'autorizzazione con una durata temporale inferiore ai trentasei mesi, il soggetto promotore ha facoltà di richiedere una proroga del progetto sperimentale al massimo per la durata residuale.

La peculiarità di tali decreti delegati, oltre alla efficacia limitata, è il fatto che possono prevedere disposizioni per disciplinare nuove materie e derogare alla normativa vigente ad eccezione delle norme a tutela dei beni culturali e paesaggistici e le disposizioni in materia penale. Non possono altresì essere violati o elusi i vincoli inderogabili derivanti da obblighi internazionali. Le disposizioni in materia di salute e le disposizioni in materia finanziaria, potranno essere invece derogate nei modi e nei termini che verranno stabiliti da appositi decreti delegati.

All'articolo 4, viene istituito il Comitato d'Esame per la valutazione tecnica dei progetti pilota, il quale viene nominato ad ogni legislatura.

Il Comitato D'Esame svolge un'analisi dei requisiti formali dell'istanza ed un'analisi preliminare di ammissibilità del progetto. All'esito dell'attività, il Comitato d'Esame redige una relazione contenente un proprio giudizio in ordine al possibile accoglimento o meno dell'istanza che viene trasmessa al Congresso di Stato. Il Congresso di Stato, qualora ritenga il progetto meritevole di accoglimento, autorizza il Comitato d'Esame a procedere alla fase successiva di analisi approfondita, a seguire della quale viene presentata una relazione al Congresso di Stato congiuntamente alla bozza del decreto delegato ed eventuale regolamento Sandbox ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di avvio del progetto. Il Congresso di Stato valuta il progetto pilota sulla base della relazione del Comitato d'Esame, di ulteriori elementi eventualmente in suo possesso e della sua compatibilità con le esigenze economico-sociali della Repubblica e, in caso di valutazione positiva, autorizza il progetto mediante delibera e adotta il decreto delegato.

L'articolo 10 regola la fase di sperimentazione del progetto autorizzato secondo le disposizioni, le indicazioni gli eventuali limiti ed obblighi indicati dal Congresso di Stato, nella quale è prevista un'attività di monitoraggio da parte di alcuni membri del Comitato d'Esame, tramite gli uffici preposti, nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 11.

Al termine della sperimentazione il Presidente del Comitato D'esame relaziona al Congresso di Stato ed al Consiglio Grande e Generale in ordine ai risultati del progetto e all'applicazione dei decreti delegati e dei regolamenti sandbox, anche al fine della eventuale modifica normativa che dovrà essere predisposta con apposito decreto delegato secondo l'iter ordinario.

Infine, l'articolo 13, dispone le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata cessazione o sospensione dell'attività di sperimentazione da parte del promotore per le circostanze di cui all'articolo 10, comma 7.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Onorevoli Colleghi,

nell' evidenziare come tale intervento normativo costituisca un'opportunità per la Repubblica di San Marino, confido che trovi favorevole accoglimento.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above the typed name of the signatory.

Il Segretario di Stato
Rossano Fabbri

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00051227 del 29/05/2025